

N. 459

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori NASTRI e IANNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018

Introduzione dell'articolo 17-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto agli acquisti di servizi per via telematica

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senatori. – La ONOREVOLI fatturazione elettronica rappresenta un obiettivo faro dell'Agenda digitale europea in quanto considerata una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, efficientare i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione. In tale contesto, il presente disegno di legge interviene al fine di definire un quadro regolatorio in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'ambito dei sistemi di fatturazione elettronica, stabilendo che per gli acquisti di servizi per via telematica, i soggetti passivi che intendono acquistare servizi per via telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. Si prevede, inoltre, che gli spazi pubblicitari per via telematica e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito telematico o la fruizione di un servizio per via telematica attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. L'iniziativa legislativa,

composta da un solo articolo, stabilisce inoltre che il regolamento finanziario (ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e di campagne pubblicitarie per via telematica) deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato i medesimi servizi o campagne esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario. Occorre considerare, inoltre, come secondo l'amministrazione finanziaria l'utilizzo di internet rappresenti «un canale alternativo di vendita» il cui utilizzo «non è sufficiente a far rientrare l'operazione tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici e quindi assoggettabili alla disciplina dell'ecommerce». Conseguentemente, l'intervento legislativo si rende necessario al fine di rendere chiari i requisiti connessi alla territorialità delle prestazioni dei servizi, che qualificano le operazioni di acquisti come «rilevanti» ai fini dell'IVA in Italia, con conseguente nascita degli obblighi e degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

«Art.17-quater. – (Acquisti di servizi per via telematica). – 1. I soggetti passivi che intendono acquistare servizi per via telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

- 2. Gli spazi pubblicitari per via telematica e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito telematico o la fruizione di un servizio per via telematica attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. Il presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi o soggetti inserzionisti.
- 3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e di campagne pubblicitarie per via telematica deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato i medesimi servizi o campagne esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario».